



SPA STP Società di Payroll Outsourcing Consulenza del Lavoro

Via della Commenda, 25 – 20122 Milano (sede certificata)
Tel. 02/55011504 – 55011516 Fax 02/55011714
Internet: <http://www.centurionpayroll.com> – e-mail : info@centurionpayroll.com
C.F. e P.IVA 08350850965
SEDI SUL TERRITORIO : FIRENZE-ROMA-TORINO-NOVARA

MILANO, 25 MARZO 2025

Spettabile
Clientela

OGGETTO: DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI-MESSAGGIO INPS N. 639 DEL 19 FEBBRAIO 2025

Spettabile Clientela,
in merito alle dimissioni per fatti concludenti, vi aggiorniamo come segue:

L'INPS con messaggio n. 639 del 19.02.2025 (in allegato alla presente), ha analizzato la novità normativa, in tema di dimissioni per fatti concludenti, disciplinata dall'art. 26 comma 7 *bis* del D.Lgs. 151/2015, **con particolare riferimento alla percezione dell'ammortizzatore sociale NASPI e la compilazione del flusso Uniemens.**

Il Collegato Lavoro (**Legge 203/2024**), all'art. 19, ha apportato modifiche all'art. 26 D.Lgs. 151/2015 introducendo il comma 7-bis che prevede ***“in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l'impossibilità,***

Iscrizione Albo Consulenti del Lavoro – Mi n. 55 delle STP

1

Questa società e' in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003 e succ. DPR 679/2016





SPA STP Società di Payroll Outsourcing Consulenza del Lavoro

Via della Commenda, 25 – 20122 Milano (sede certificata)
Tel. 02/55011504 – 55011516 Fax 02/55011714
Internet: <http://www.centurionpayroll.com> – e-mail : info@centurionpayroll.com
C.F. e P.IVA 08350850965
SEDI SUL TERRITORIO : FIRENZE-ROMA-TORINO-NOVARA

per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”.

Pertanto, **e sottolineiamo ancora l'importante novità**, nel caso in cui il datore di lavoro decida di non attivare il procedimento disciplinare per l'assenza ingiustificata del lavoratore, potrà comunicare all'Ispettorato del lavoro territorialmente competente che il rapporto di lavoro è cessato, a motivo dell'assenza ingiustificata del lavoratore, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 26, comma 7, D.Lgs. 151/2015.

In tale caso **non si applicano, le disposizioni che stabiliscono specifiche procedure da osservare per le dimissioni del lavoratore.**

Nell'ipotesi in cui il lavoratore dimostri l'impossibilità per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza o l'ITL, di sua iniziativa, accerti la non veridicità della comunicazione del datore di lavoro, il rapporto di lavoro è ricostituito *ex tunc* con conseguenti adempimenti in materia di obblighi contributivi.

La risoluzione per fatti concludenti non dà diritto alla NASPI in quanto non è configurabile come ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, requisito previsto dall'art. 3, D.Lgs. 23/2015, **e non fa sorgere in capo al datore di lavoro l'obbligo di corrispondere il c.d. ticket NASPI.**

A decorrere dallo scorso 12 Gennaio, le interruzioni del rapporto di lavoro intervenute a seguito di risoluzione per fatti concludenti devono essere indicate, in seno al flusso Uniemens con il nuovo codice “Tipo Cessazione” “1Y”. Rimaniamo a disposizione per chiarimenti. Buon lavoro.

CENTRO STUDI CENTURION PAYROLL SERVICE

Iscrizione Albo Consulenti del Lavoro – Mi n. 55 delle STP

2

Questa società è in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003 e succ. DPR 679/2016



UNI EN ISO 9001:2015

